



Milano, data del protocollo

Al Sig. Sindaco
Dott. Giuseppe Sala

Al Presidente del Consiglio Comunale
Dott.ssa Elena Buscemi

Al Direttore Generale
Dott. Christian Malangone

Al Vice Direttore Generale
Dott.ssa Carmela Francesca

Al City Operation Manager
Dott. Filippo Salucci

Al Capo di Gabinetto
Dott. Filippo Paolo Barberis

Al Collegio dei Revisori dei Conti

Al Nucleo Indipendente di Valutazione

Ai Direttori di Direzione

Ai Direttori delle Direzioni Specialistiche

Ai Direttori di Area

Ai Direttori di Progetto

Loro Sedi

OGGETTO: Controllo di regolarità amministrativa in fase successiva ex art. 147-bis D.Lgs. n. 267/2000 – Risultanze del controllo ex art. 5 del Regolamento sul sistema dei controlli interni
– Anno 2024 – Relazione semestrale.

SOMMARIO

INTRODUZIONE: AMBITI DI CONTROLLO 2024 E INQUADRAMENTO DELLE ATTIVITÀ	3
ATTI RELATIVI A PROGETTI FINANZIATI PNRR E FNC – fase esecutiva.....	5
PROCEDURE DI GARA SOTTOSOGLIA – ambito trasversale	9
LICENZE DI PUBBLICO SPETTACOLO	21
AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE	27
ATTI RELATIVI ALL’ACCREDITAMENTO E ALLA COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER RESIDENZIALITÀ ANZIANI E DISABILI – <i>follow up</i>	36
CONCLUSIONI.....	39
Appendice 1.....	40

INTRODUZIONE: AMBITI DI CONTROLLO 2024 E INQUADRAMENTO DELLE ATTIVITÀ

La presente relazione illustra quanto riscontrato in esito all'attività di controllo di regolarità amministrativa svolta in fase successiva dalla Segreteria Generale nel corso del primo semestre dell'annualità 2024, ai sensi dell'art. 147-*bis*, D.Lgs. n. 267/2000 e del Regolamento sul sistema dei controlli interni (Deliberazione Consiglio comunale n. 7/2013).

Nel rispetto di quanto definito dall'art. 4, comma 3, del suddetto Regolamento, la Cabina di Regia, riunitasi in data 22 gennaio 2024, ha approvato il Piano Controlli relativo all'anno 2024, da ritenersi qui integralmente richiamato¹.

Complessivamente, nel corso del primo semestre 2024, sono stati verificati **n. 406** atti. Il controllo ha riguardato, in particolare, i seguenti “**nuovi**” ambiti:

- atti relativi a progetti finanziati PNRR e FNC - fase esecutiva (n. 29 atti);
- procedure di gara sottosoglia (ambito trasversale) (n. 212 atti);
- licenze di pubblico spettacolo (n. 57 atti) e autorizzazioni temporanee esposizioni pubblicitarie (n. 54 atti);

e l'ambito in modalità “**follow up**”:

- atti relativi all'accreditamento e alla compartecipazione delle spese per residenzialità anziani e disabili (n. 54 atti).

In continuità con gli anni precedenti, il controllo è stato condotto prevalentemente su un campione di provvedimenti adottati nel quadrimestre precedente ed estratti casualmente con apposito driver di campionamento. Ciò al fine di garantire una contrazione dei tempi di riscontro alle Direzioni interessate e sanare, ove possibile, eventuali irregolarità rilevate.

Per gli ambiti trasversali, si è proceduto ad eseguire un'estrazione per ogni Direzione, affinché il controllo venisse svolto in maniera organica e riguardasse un campione di atti rappresentativi l'attività dell'Ente nel suo complesso.

¹ [Piano Controlli 2024.](#)

L'analisi è stata effettuata, come di consueto, tramite scheda di controllo, riportata in Appendice 1 al presente referto e approvata nel suo schema generale dalla Cabina di Regia.

Nel corso dell'annualità 2024, ci si è prefissati l'obiettivo di un'ulteriore contrazione dei tempi di interlocuzione con le Direzioni comunali attraverso la formalizzazione periodica delle schede contenenti rilievi di irregolarità e, nei casi di riscontrata irregolarità, l'invio mediante piattaforma controlli della scheda di analisi non oltre 20 giorni lavorativi dalla conclusione dell'esame dell'atto.

Per consentire quanto sopra, è stato necessario implementare la piattaforma controlli con ulteriori funzioni. Grazie alla proficua collaborazione con la Direzione Innovazione Tecnologica e Digitale, ciò è stato reso possibile in tempi brevi.

Su **406 schede** di controllo n. **96** hanno riportato rilievi.

Nei paragrafi che seguono viene illustrato uno schematico rapporto delle principali irregolarità rinvenute negli atti esaminati, previa sintetica descrizione dei procedimenti esaminati e degli ambiti di riferimento.

ATTI RELATIVI A PROGETTI FINANZIATI PNRR E FNC – fase esecutiva

Descrizione del procedimento

In continuità con quanto svolto nel 2023, la verifica sugli “*atti relativi a progetti finanziati PNRR e FNC*”² è proseguita nell’anno 2024, con particolare attenzione alla fase esecutiva dei progetti.

Irregolarità rilevate

Nel primo semestre 2024 hanno costituito oggetto di disamina **n. 29 atti**. Tra questi, sono state riscontrate **n. 9 irregolarità**.

RISPETTO TRASPARENZA: MANCATA PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”

Il controllo condotto sul presente ambito ha evidenziato che n. 5 provvedimenti non erano stati pubblicati nella sezione “Amministrazione Trasparente” - data base L. 190 coerentemente a quanto disposto dal D.Lgs. n. 33/20213 e ss.mm.ii. (T.U. Trasparenza).

I suddetti casi sono stati segnalati alle Direzioni interessate, le quali hanno provveduto a sanare la mancata pubblicazione.

Occorre, tuttavia, evidenziare che in due casi, non è stato aggiornato il record già esistente, bensì ne è stato creato uno *ex novo* per l’anno in corso.

Si coglie l’occasione in questa sede per rammentare che, trattandosi della fase esecutiva di affidamenti già avviati, è opportuno, da parte delle Direzioni, aggiornare la pubblicazione della procedura nel data base L. 190, integrandola, via via, con le determinazioni di recente adozione.

² Si rimanda alla lettura della [Relazione finale 2022](#), nonché della [Relazione semestrale e finale 2023](#).

CONFERIMENTO INCARICO CONSULENTE ESTERNO: MANCATO RISPETTO TRASPARENZA E INSERIMENTO OBBLIGO DI OSSERVANZA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO

Uno dei provvedimenti esaminati ha riguardato il conferimento di un incarico professionale di consulente operativo. Tale provvedimento ha presentato due diverse irregolarità.

Il primo rilievo è collegato al rispetto della trasparenza, poiché l'incarico di cui allo schema di disciplinare non è risultato pubblicato nel database consulenti e collaboratori della sezione "Amministrazione Trasparente". Sentita la Direzione interessata, l'irregolarità è stata sanata.

Per quanto attiene alla seconda irregolarità, nell'atto di incarico è stato riscontrato il mancato inserimento dell'obbligo di osservanza del Codice di Comportamento del Comune di Milano da parte del consulente esterno³, il settore ha prodotto integrazione aggiuntiva sottoscritta dal consulente esterno di rispetto del Codice di Comportamento, sanando così anche questo rilievo.

CORRETTA COLLAZIONE E CONSERVAZIONE DELL'ATTO E DEI RELATIVI ALLEGATI: MANCATA ALLEGAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DEGLI ELABORATI DI PROGETTO

La disanima di due determinazioni dirigenziali relative a progetti PNRR ha riguardato la contestuale approvazione degli atti di gara, quali, a titolo esemplificativo, relazione tecnica, quadro economico, capitolato speciale d'appalto o, in taluni casi, approvazione del verbale di concordamento nuovi prezzi a seguito di variante.

Nella prima determinazione dirigenziale, si è osservato come gli elaborati tecnici non venissero allegati quali parte integrante al provvedimento stesso e, conseguentemente, non pubblicati in Albo Pretorio. A seguito di interlocuzione, la Direzione ha dichiarato che, per

³ Riscontro pervenuto a mezzo mail del 30/05/2024.

scelta del RUP, i documenti della variante sono stati conservati agli atti d'ufficio e nel fascicolo documentale informatico sono stati allegati come parte non integrante⁴.

La mancata allegazione dei citati documenti costituisce irregolarità. Qualora gli elaborati tecnici siano oggetto di approvazione del provvedimento, occorre allegarli sempre quali parte integrante dello stesso. Sarà cura della Direzione interessata procedere alla ripubblicazione dell'atto al fine di sanare l'irregolarità rilevata.

Nel secondo caso esaminato, gli allegati alla determinazione dirigenziale sono stati caricati come parte integrante della stessa, ma privi della firma digitale del Direttore Lavori. A seguito di segnalazione del rilievo al Settore, la determinazione è stata annullata e successivamente sostituita da nuovo provvedimento, i cui allegati parte integrante risultano sottoscritti anche dal Direttore Lavori. Il rilievo s'intende, dunque, sanato.

PROGETTI PNRR E PROTOCOLLO D'INTESA CON GUARDIA DI FINANZA

Si coglie l'occasione per rendere noti, anche in questa sede, gli sviluppi della sinergia instaurata con la Guardia di Finanza di Milano a tutela delle risorse del PNRR e del PNC.

Tra le collaborazioni istituzionali che la Guardia di Finanza ha inteso perseguire vi sono i Protocolli d'intesa con gli enti locali (oltre a quelli sottoscritti con la Ragioneria Generale dello Stato e le Amministrazioni centrali).

Il Protocollo d'intesa, stipulato tra il Comune di Milano e la Guardia di Finanza in data 28 giugno 2023, prevede il rafforzamento delle azioni a tutela della legalità dell'attività amministrativa relativa all'utilizzo di risorse pubbliche, in particolare di quelle del PNRR e del PNC, attraverso la prevenzione nonché il contrasto di qualsiasi violazione e disciplinando modalità di coordinamento e cooperazione idonee a sostenere, nel rispetto di rispettivi compiti istituzionali, la legalità economica e finanziaria nel territorio comunale.

Fondamentalmente la collaborazione presuppone uno scambio informativo consistente nella trasmissione dei dati relativi a interventi, misure e progetti finanziati dal PNRR, in *input*

⁴ Riscontro pervenuto a mezzo mail del 30/04/2024.

informativi qualificati circa potenziali irregolarità, nonché nella partecipazione all'ente delle risultanze emerse (con il limite del segreto istruttorio).

Si tratta di sinergie virtuose che permettono lo sviluppo di comuni criteri di valutazione del rischio, la condivisione e la valorizzazione delle esperienze, nonché l'elaborazione di uniformi azioni di prevenzione e contrasto.

In data 20 febbraio 2024, in attuazione del richiamato Protocollo, si è svolto un incontro formativo durante il quale la Guardia di Finanza ha illustrato la “*check list per la valutazione del rischio frodi PNRR*” dalla stessa elaborata con l'indicazione dei cd. indici di rischio sintomatici di anomalia delle procedure.

Successivamente, la Segreteria Generale⁵ ha provveduto a trasmettere alle Direzioni comunali la check list, con la precisazione che la compilazione⁶, avrebbe riguardato tutti gli interventi PNRR di cui l'Amministrazione comunale è stazione appaltante. Tutte le Direzioni coinvolte in progetti PNRR sono state invitate a fornire il supporto necessario alla buona riuscita del monitoraggio e a dare ampia diffusione della nota trasmessa alle strutture di riferimento.

Con riguardo agli interventi PNRR in cui la stazione appaltante non è il Comune di Milano, ma una società partecipata (quali MM, ATM), è stato affidato alla Direzione Specialistica Autorità di Gestione il compito di invitare le aziende a compilare le *check list*, in armonia con quanto previsto all'art. 3 del citato Protocollo, rendendosi disponibile all'eventuale supporto.

I report – una volta compilati – sono stati messi a disposizione in apposita cartella condivisa; ciò al fine di consentire alla Segreteria Generale di mantenere il coordinamento complessivo dei superiori adempimenti e curare i rapporti con la Guardia di Finanza.

⁵ Nota del Segretario Generale_ prot. 20/03/2024.0161920.I, indirizzata a tutte le Direzioni.

⁶ Compilazione avvenuta a cura degli Uffici della Direzione Specialistica Autorità di Gestione e Monitoraggio Piani e della Direzione CUA, in collaborazione con l'Area Programmazione e Controllo.

PROCEDURE DI GARA SOTTOSOGLIA – ambito trasversale

Descrizione del procedimento

L'ambito "*Procedure di gara sottosoglia*" ha costituito parzialmente oggetto di verifica anche in sede di Relazione finale 2023⁷, nell'ambito della quale erano stati controllati i "*Provvedimenti di affidamento di servizi e forniture*".

Nel 2024 l'analisi si è concentrata sugli affidamenti di valore inferiore alle soglie europee⁸ e, in particolare, sugli atti adottati nel periodo 1° ottobre 2023 - 31 gennaio 2024. La maggior parte degli affidamenti controllati è stata predisposta ai sensi del nuovo Codice dei Contratti Pubblici, anche se alcuni atti estratti erano ancora soggetti alle disposizioni del vecchio Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 50/2016 - abrogato a partire dal 1° luglio 2023) in quanto rientranti nell'alveo dei c.d. "*procedimenti in corso*" di cui all'art. 226 del D.Lgs. n. 36/2023⁹.

⁷ [Relazione finale 2023 – Prot. 21/03/2024.0163924.U. - pag. 16.](#)

⁸ **D.Lgs. 36/2023, Art. 14. (Soglie di rilevanza europea e metodi di calcolo dell'importo stimato degli appalti. Disciplina dei contratti misti)**

1. Per l'applicazione del codice le soglie di rilevanza europea sono:

- a) euro 5.538.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;
- b) euro 143.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle stazioni appaltanti che sono autorità governative centrali indicate nell'allegato I alla direttiva 2014/24/UE; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da stazioni appaltanti operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell'allegato III alla direttiva 2014/24/UE;
- c) euro 221.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da stazioni appaltanti sub-centrali; questa soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, quando gli appalti concernono prodotti non menzionati nell'allegato III alla direttiva 2014/24/UE;
- d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e assimilati elencati all'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE.

2. Nei settori speciali le soglie di rilevanza europea sono:

- a) euro 5.538.000 per gli appalti di lavori;
- b) euro 443.000 per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione;
- c) euro 1.000.000 per i contratti di servizi, per i servizi sociali e assimilati elencati nell'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE.

(...)

⁹ **D.Lgs. 36/2023, art. 226. (Abrogazioni e disposizioni finali)**

1. Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 2016, è abrogato dal 1° luglio 2023.

2. A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono:

- a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia;
- b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte;

Irregolarità rilevate

Nell'ambito dell'analisi delle suddette procedure, hanno costituito oggetto di disamina **n. 212 atti**, i quali hanno interessato in modo trasversale tutte le Direzioni del Comune di Milano, ad eccezione di una Direzione di nuova istituzione e di un'altra che, nell'intervallo di tempo e in base agli atti estratti ai fini del controllo, si era occupata solo di affidamenti e servizi di importo superiore alle soglie europee, che esulavano dalla verifica prevista. Le determine di affidamento sono state estratte tramite un apposito driver di campionamento in misura proporzionale a ogni Direzione e in rapporto alle procedure complessivamente espletate.

I profili d'irregolarità hanno riguardato n. 76 atti per un **numero complessivo di n. 86 irregolarità**, come meglio analizzate nel prosieguo della relazione.

LEGITTIMITÀ NORMATIVA E REGOLAMENTARE

Il controllo successivo svolto ha evidenziato che in n. 3 provvedimenti si è rilevata una irregolarità sotto il profilo della **legittimità normativa e regolamentare**.

In particolare, si è trattato di affidamenti di importo superiore a 5.000,00 euro non eseguiti tramite piattaforme di approvvigionamento digitale certificate. Ciò si pone in violazione di quanto disposto dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 450, modificata dall'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, secondo cui "*Le amministrazioni statali centrali e periferiche (...) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (...)*".

Nel primo caso, nell'ambito delle interlocuzioni con il Settore interessato, gli uffici hanno precisato che *«per l'alto valore sociale dell'iniziativa [...], è stato fatto un affidamento*

c) per le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il codice acquista efficacia;

d) per le procedure di accordo bonario di cui agli articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data.

(...)

diretto non inserendolo in alcuna piattaforma digitale certificata e non predisponendo alcun Capitolato Speciale d'Appalto».

Pur prendendo atto di quanto dichiarato, permane la doglianza che, trattandosi di affidamento di importo superiore a 5.000,00 euro, lo stesso avrebbe dovuto essere svolto necessariamente tramite piattaforma elettronica certificata.

Nel secondo caso, sentita la Direzione interessata¹⁰, è stato chiarito che *«la richiesta di preventivo (trasmessa per conoscenza a questa Segreteria Generale) contenente i dati minimi della fornitura, è stata inviata a n. 10 addetti del settore all'esterno della piattaforma Sintel quale mera manifestazione di interesse»*. Dato l'esito infruttuoso dell'indagine conoscitiva, si è ritenuto di procedere tramite affidamento diretto alla Ditta (...), che aveva successivamente inviato il proprio preventivo sempre al di fuori della piattaforma Sintel.

Al riguardo si rimanda al Vademecum predisposto dalla Direzione Centrale Unica Appalti, in cui, nell'ipotesi di verifica dei preventivi extra sistema informatico, evidenzia la necessità di ricontattare l'operatore scelto ed invitarlo a riproporre la medesima offerta sulla piattaforma elettronica MEPA o A.R.I.A. tramite link AFFIDO DIRETTO¹¹.

Per entrambi i suddetti casi è stata opportunamente interpellata la Direzione competente. Gli elementi forniti, tuttavia, non fanno venir meno l'irregolarità rilevata sotto il profilo della conformità a legge, trattandosi di affidamenti conclusi senza tener conto di quanto disposto dall'art. 1 comma 450, Legge n. 296/2006.

Infine, nella terza casistica, l'affidamento ha riguardato una fornitura annuale pari a 13.000,00 euro e fino al momento del controllo si era data esecuzione solo alle prime mensilità, per un importo inferiore a 5.000,00 euro.

Per tali ragioni, a seguito di interlocuzioni a mezzo mail avvenute con il Settore¹², è stato predisposto l'atto di annullamento parziale limitatamente alla parte che prevedeva una spesa superiore a 5.000,00 euro, senza il ricorso alle piattaforme elettroniche. Contestualmente, il Settore ha provveduto all'affidamento della fornitura relativa al periodo maggio-dicembre

¹⁰ Con comunicazione mail del 22 aprile 2024.

¹¹ Si rimanda al Vademecum relativo agli affidamenti diretti pubblicato nel sito intranet del Comune di Milano [spazio comune](#).

¹² Interlocuzioni a mezzo mail intercorse tra il 16 e il 23 aprile 2024.

2024, mediante MEPA, così come previsto dalla normativa vigente. L'irregolarità in esame è stata, dunque, considerata sanata.

Si raccomanda alle Direzioni di prestare maggiore attenzione a questo puntuale adempimento.

RISPETTO PRIVACY

Nell'ambito della disamina delle determinazioni di nomina RUP (Responsabile Unico del Progetto), è stato riscontrato in n. 18 atti il mancato **rispetto della normativa privacy**, non avendo provveduto a oscurare i dati personali, quali il codice fiscale, delle persone nominate.

Non è stato possibile sanare questa tipologia d'irregolarità poiché, al momento del controllo, il periodo di pubblicazione era già decorso.

Sul punto si rimanda a quanto già argomentato nella Relazione finale 2023¹³, raccomandando nuovamente alle Direzioni di prestare attenzione, affinché vengano individuate preventivamente le parti del testo del provvedimento o degli allegati che è necessario oscurare nelle versioni destinate alla pubblicazione.

RISPETTO TRASPARENZA: MANCATA PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" E/O NELLA BANCA DATI NAZIONALE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Sotto il profilo del **rispetto della trasparenza**, si evidenzia che n. 22 provvedimenti non erano stati pubblicati nella sezione "*Amministrazione Trasparente*" del sito istituzionale del Comune di Milano, in violazione di quanto disposto dal D. Lgs. n. 33/2013 e ss.ms.ii. Sul punto si rinvia a quanto già dedotto in sede di Relazione finale 2023¹⁴.

I suddetti casi sono stati prontamente segnalati alle Direzioni interessate, le quali hanno provveduto a sanare la mancata pubblicazione. Si rileva che in n. 5 casi, nonostante nella sezione "Amministrazione Trasparente" vi fosse il record di riferimento, l'atto non risultava

¹³ [Relazione finale 2023 – Prot. 21/03/2024.0163924.U. - pag. 17.](#)

¹⁴ [Relazione finale 2023 – Prot. 21/03/2024.0163924.U. - pag. 17 e ss.](#)

caricato nell'apposita sezione "*Documenti Legge 190*". In altri n. 6 casi, invece, il rilievo ha riguardato la mancata integrazione di record già presenti nella suddetta sezione e relativi ad atti presupposti o collegati, per i quali le Direzioni hanno provveduto a sanare mediante pubblicazione nell'ambito del relativo record.

In talune determinazioni dirigenziali, adottate dopo il 1° gennaio 2024, è stata riscontrata la mancata pubblicazione presso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici.

Con l'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti Pubblici, D.Lgs. n. 36/2023, tra le novità più significative in materia di trasparenza vi è, a partire dal 1° gennaio 2024, la piena digitalizzazione delle procedure di affidamento. In particolare, dal predetto termine la **Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici (BDNCP)** è chiamata ad assicurare la pubblicazione dei dati individuati all'art. 28, comma 3, del nuovo codice, tra cui quelli previsti dall'art. 1, comma 32, della legge 190/2012, abrogato dal nuovo codice.

Ai sensi gli articoli 27, comma 3 e 85, comma 4 del codice, è disposto che la *documentazione di gara è resa costantemente disponibile, fino al completamento della procedura di gara e all'esecuzione del contratto, sia attraverso le piattaforme digitali di cui all'articolo 25 sia attraverso i siti istituzionali delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti. La documentazione di gara è altresì accessibile attraverso il collegamento ipertestuale comunicato alla BDNCP¹⁵.*

Si rileva che tale collegamento ipertestuale è ancora in fase di definizione con il fornitore esterno di cui si serve l'Amministrazione. Ne deriva che, allo stato attuale per le procedure di gara, nonché per i restanti obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente, è necessario continuare a utilizzare le Banche Dati già in uso e inserite nella sottosezione «*Bandi di gara e contratti*».

Anche per quanto riguarda la mancata pubblicazione presso la *BDNCP*, le Direzioni interessate hanno provveduto a sanare il rilievo. Tuttavia, in questa sede, si rileva come in tre casi, nonostante l'avvenuta pubblicazione in SINTEL dimostrata dalla trasmissione della relativa schermata, non si avesse evidenza della pubblicazione presso la banca dati ANAC. Non

¹⁵ [Delibera ANAC n. 264 del 20 giugno 2023 - modificata da Deliba n.601 del 19 dicembre 2023.](#)

è chiaro se ciò sia dipeso da problemi tecnici che non abbiano consentito un allineamento con tale banca dati.

Alla luce di quanto premesso, si raccomanda alle Direzioni di prestare maggiore attenzione in fase di caricamento degli atti nel sistema e di segnalare tempestivamente, anche a questa Segreteria Generale, eventuali problemi tecnici che dovessero riscontrarsi in fase di pubblicazione.

QUALITÀ DELL'ATTO: PERTINENZA DEI RIFERIMENTI NORMATIVI

Come già segnalato nella Relazione finale 2023 alla cui lettura si rimanda¹⁶, in n. 4 casi sono stati riportati nel testo i riferimenti alla precedente normativa abrogata in materia di trasparenza, nonostante i provvedimenti fossero correttamente pubblicati nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

In merito alla **pertinenza dei riferimenti normativi**, si segnala, inoltre, che in n. 4 determinazioni dirigenziali si continua a richiamare il D.Lgs. n. 50/2016, nonostante si tratti di procedure avviate tra il mese di ottobre e quello di dicembre 2023, con conseguente applicazione del nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 36/2023).

Nei casi analizzati il richiamo al D.Lgs. n. 50/2016, invece della nuova normativa, non ha comportato l'utilizzo di modalità differenti o modifiche sostanziali sulla procedura.

Infine, in un provvedimento, nonostante siano stati riportati i corretti riferimenti al D.Lgs. n. 36 del 2023, nello schema di contratto sono presenti riferimenti alla normativa e alle disposizioni dell'emergenza da COVID –19, ormai superati.

QUALITÀ DEL'ATTO: COERENZA GENERALE DELL'ATTO

Con riferimento alla **coerenza generale dell'atto**, si rappresentano di seguito le irregolarità riscontrate:

¹⁶ [Relazione finale 2023 – Prot. 21/03/2024.0163924.U. - pag. 18.](#)

A) si rileva che in n. 10 determinazioni dirigenziali esaminate, pur rilevando la buona qualità del provvedimento ben dettagliato, è stata riscontrata la circostanza che la determina prevede, in un unico atto, la nomina RUP e, contestualmente, l'affidamento diretto per il servizio in questione. Nel caso di specie, la determinazione dà atto che il RUP, nominato con il provvedimento in questione, *“ha redatto il progetto per l’acquisizione del servizio in oggetto, composto dagli elaborati di seguito elencati”* e oggetto di approvazione mediante il medesimo atto.

Come già suggerito alle Direzioni interessate, vi è la possibilità, alternativamente, di procedere attraverso due differenti modalità:

- 1) dare atto della mancata nomina RUP, avvalendosi di quanto previsto dall'art. 15, comma 2, ultima parte, del D. Lgs. n. 36/2023, secondo cui: *“in caso di mancata nomina del RUP nell’atto di avvio dell’intervento pubblico, l’incarico è svolto dal responsabile dell’unità organizzativa competente per l’intervento”*, oppure,
- 2) fare precedere l’atto di affidamento da una determinazione dirigenziale di nomina. Atteso che, nei casi esaminati, il medesimo RUP ha preso parte a più affidamenti analoghi, si può prendere anche in considerazione la possibilità di disporre un’unica nomina del RUP, anche in un’ottica di economicità del procedimento, riferita ai vari servizi da affidare in un periodo di tempo contiguo.

I Settori interessati, sentiti sul punto, hanno chiarito che tale prassi si era consolidata in ragione di un’ottica di celerità dei procedimenti, atteso il numero considerevole di atti da sottoporre alla firma del Dirigente di riferimento. Preso atto del rilievo e dei suggerimenti proposti, gli stessi Settori hanno dato la loro massima disponibilità nell’adeguare i futuri atti alle suddette proposte prospettate.

B) si osserva che in una determina dirigenziale esaminata, è stato riscontrato un ulteriore rilievo, relativo al profilo della coerenza generale. Difatti, dallo schema di contratto allegato a una determinazione dirigenziale, è emerso che *“il corrispettivo concordato è fissato in € 4.400,00 compresa IVA al 10%”*, tuttavia, ciò non è apparso coerente con l'oggetto e il testo della determina che riportano il medesimo importo, specificando però che lo stesso è comprensivo di IVA al 22%.

QUALITÀ DELL'ATTO: MARGINI DI MIGLIORAMENTO NELLA PARTE MOTIVAZIONALE

In alcuni atti, si è riscontrata una motivazione scarna supportata in minima parte da un'adeguata indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto.

In tali casistiche occorre precisare che non sono state contestate irregolarità, poiché si è ritenuto di poter classificare “*sufficiente*” la qualità dell'atto. Tuttavia, si sottolinea, ancora una volta l'importanza della puntuale motivazione e si rinnova, pertanto, l'invito alle Direzioni a motivare adeguatamente le determinazioni assunte, nel rispetto dell'art. 3, della Legge n. 241/1990¹⁷.

È opportuno chiarire la scelta effettuata anche nelle ipotesi di affidamento di importo inferiore a 5.000,00 euro, in cui è consentito derogare al principio di rotazione *ex art.* 49 del D.Lgs. n. 36/2023¹⁸.

Con riferimento all'applicazione del principio di rotazione negli affidamenti sottosoglia di valore superiore ai 5.000,00 euro, si richiama, invece, quanto specificato da ultimo nel PIAO 2024-2026, alla cui lettura si rimanda integralmente¹⁹:

¹⁷ Il tema riguardante la motivazione è stato affrontato in precedenti relazioni, si veda in particolare la [Relazione finale 2023 – Prot. 21/03/2024.0163924.U. - pagg. 23 e 32.](#)

¹⁸ **D.Lgs. 36/2023, art. 49 (Principio di rotazione negli affidamenti)**

1. Gli affidamenti di cui alla presente Parte avvengono nel rispetto del principio di rotazione.

2. In applicazione del principio di rotazione è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.

3. La stazione appaltante può ripartire gli affidamenti in fasce in base al valore economico. In tale caso il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia, fatto salvo quanto previsto dai commi 4, 5 e 6.

4. In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto.

5. Per i contratti affidati con le procedure di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti non applicano il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.

6. È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro.

¹⁹ Si veda l'aggiornamento del [PIAO 2024-2026](#), approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 772 del 28 giugno 2024, e più precisamente l'allegato sub 3, “MODELLI DI AMBITO TRASVERSALE E MODELLI OPERATIVI AGGIORNATI”, con cui si è aggiornato l'**ambito trasversale 16 - Acquisizione lavori beni e servizi sotto soglia comunitaria.**

“Fattispecie di cui al comma 1 lett. a) e b) dell’art. 50 del D.Lgs. 36/2023: affidamento diretto, anche senza consultazione di più OO.EE. di servizi e forniture di importo fino a 140 mila € e lavori di importo inferiore a 150 mila €.

- *“Occorre applicare il principio di rotazione di cui all’art. 49, con riferimento ai criteri ivi previsti. L’affidamento al contraente uscente richiede un onere motivazionale stringente in considerazione della sussistenza di **tutte** le seguenti condizioni: **particolare struttura del mercato, riscontrata effettiva assenza di alternative, accurata esecuzione del precedente contratto** (grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale come esecuzione a regola d’arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti).”²⁰*
- *Al fine di garantire il rispetto del principio di rotazione a livello di stazione appaltante a tutela dell’effettiva concorrenza, dovranno essere verificati gli affidamenti in essere nell’ente attraverso l’interrogazione della banca dati comunale sulle pubblicazioni in materia di gare degli ultimi 12 mesi. Nel caso in cui si accerti la sussistenza di precedenti affidamenti nel periodo indicato (ad eccezione degli affidamenti afferenti a settori infungibili o soggetti a diritti di esclusiva), non potrà darsi luogo all’affidamento. Il provvedimento di affidamento dovrà recare menzione dell’avvenuta verifica e del rispetto del presente modello operativo.*
- *In caso di consultazione di più operatori, occorre garantire:*
 - *esclusione del ricorso al criterio cronologico di arrivo delle manifestazioni di interesse;*
 - *esclusione dal novero degli operatori da considerare, tra quelli che hanno presentato manifestazioni d’interesse, di coloro che non hanno dichiarato il possesso dei requisiti richiesti dalla stazione appaltante.”*

E ancora, sempre nel PIAO, si prescrive per la:

“Fattispecie di cui all’art. 50 comma 1 lett. d) ed e) del D.Lgs. 36/2023: procedure negoziate senza bando di servizi e forniture (di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria):

²⁰ Sul punto si veda il Comunicato del Presidente ANAC del 24 giugno 2024 ove si legge che *“il contraente uscente può dunque essere reinventato o risultare affidatario diretto laddove come precisato anche nella relazione illustrativa al Codice sussistano contemporaneamente tutti i suddetti requisiti da intendersi pertanto **concorrenti e non alternativi tra loro**”* [ossia struttura del mercato, effettiva assenza di alternative, accurata esecuzione del precedente contratto] *È, pertanto, onere della stazione appaltante fornire adeguata, puntuale e rigorosa motivazione in ordine alle ragioni della possibile deroga al principio di rotazione”.*

- *negli inviti, rispetto del criterio di rotazione e del limite dei due affidamenti consecutivi allo stesso contraente (in quanto **è vietato il secondo consecutivo affidamento**) nello stesso settore merceologico, oppure nello stesso settore di servizi, così come previsto dalla normativa in materia. Il precedente esecutore può essere destinatario dell'invito alla medesima procedura solo se con riferimento alla struttura del mercato non esistono alternative sul mercato e in caso di accurata esecuzione precedente. Il principio di rotazione non si applica quando l'indagine di mercato si è effettuata senza porre limiti al numero di operatori da invitare".*

In merito all'interpretazione dell'art. 49 D.Lgs. n. 36/2023, si coglie l'occasione per rendere edotte le Direzioni sui più recenti orientamenti giurisprudenziali.

Sul punto si richiama la sentenza n. 1099 del 19/03/2024 TAR Sicilia-Catania, la quale ha affermato che l'espressione utilizzata dall'art. 49, comma 2, "due consecutivi affidamenti" fa riferimento "a quello da aggiudicare e a quello "immediatamente precedente" con la conseguenza che "la disposizione vieta il secondo consecutivo affidamento (avente ad oggetto la stessa categoria di opere) e non (...) il "terzo" affidamento da parte dell'operatore già affidatario di due consecutivi affidamenti", non rivenendosi, per una simile interpretazione, né elementi testuali, né elementi sistematici tenuto anche conto che la disposizione si pone in linea di continuità con la precedente regolamentazione di cui alle linee guida ANAC n. 4 che al punto 3.6 faceva espresso riferimento all'affidamento "precedente" e a quello "attuale".

Ne consegue che, alla luce del suddetto orientamento giurisprudenziale, la norma deve essere interpretata nel senso che **l'obbligo di rotazione scatta dopo il primo appalto consecutivo e non dopo il secondo.**

CORRETTA COLLAZIONE: MANCATA ALLEGAZIONE DEGLI ELABORATI DI PROGETTO

Con riguardo alla disamina di n. 7 determinazioni dirigenziali aventi ad oggetto l'affidamento di beni e servizi e la contestuale approvazione degli elaborati di progetto, questi ultimi non sono stati allegati quali parte integrante al provvedimento stesso e, conseguentemente, non pubblicati in Albo Pretorio.

Come già argomentato nella Relazione finale 2023²¹, **se, per gli affidamenti di valore superiore alla soglia europea, tale procedura potrebbe apparire giustificata dalla necessità di non violare il principio di *favor participationis* a vantaggio degli operatori economici nazionali, stessa prassi non è, invece, condivisibile per le procedure di gara sottosoglia**, oggetto dell'ambito previsto dal Piano di controlli 2024. Permanendo, pertanto, anche nel 2024 l'irregolarità già evidenziata nel 2023 si invitano le Direzioni competenti a modificare nei sensi di cui alla presente relazione il procedimento in argomento.

Si rileva come, addirittura, in due di questi atti, nel dispositivo della determinazione in esame si legge testualmente: "*di disporre la pubblicazione della presente determinazione e dei relativi elaborati di progetto, allegati, all'Albo Pretorio on-line*", tuttavia, poiché gli allegati non sono stati caricati nel gestionale documentale quale parte integrante del provvedimento, essi non sono stati oggetto di pubblicazione in Albo Pretorio. Nei rimanenti casi, invece, si dà atto che gli allegati siano stati conservati agli atti d'ufficio e ciò probabilmente per un'errata interpretazione della prassi che attiene esclusivamente alle procedure di gara sopra soglia.

Con riguardo a quanto dinnanzi evidenziato, **si invitano nuovamente le Direzioni a prestare maggiore attenzione, raccomandando, in tutte le procedure di gara sottosoglia, di allegare gli elaborati di gara come parte integrante della determinazione dirigenziale adottata.**

CORRETTA COLLAZIONE: MANCATA PROTOCOLLAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI

Come già avvenuto nel secondo semestre 2023²², in sede di controllo delle determinazioni di nomina del RUP, è stata contestualmente sottoposta a disamina la dichiarazione di assenza di conflitto di interesse resa dal medesimo.

Le dichiarazioni sono risultate prevalentemente protocollate e/o sottoscritte digitalmente, assolvendo così alla funzione di certezza della data di sottoscrizione espressa da ANAC e ribadita dalla Circolare n. 9/2022 di questa Segreteria Generale.

²¹ [Relazione finale 2023 – Prot. 21/03/2024.0163924.U. - pag. 20 e ss.](#)

²² [Relazione finale 2023 – Prot. 21/03/2024.0163924.U. - pag. 22.](#)

Tuttavia, in n. 15 casi, le dichiarazioni, le quali presentavano una firma olografa, non sono state protocollate.

In n. 2 casi è stato possibile sanare il rilievo essendo il controllo intervenuto prima dell'adozione della determinazione dirigenziale di affidamento.

LICENZE DI PUBBLICO SPETTACOLO

Descrizione del procedimento

Con riguardo alla tipologia di atti in epigrafe, prevista quale nuovo ambito 2024 dal Piano Controlli, la Direzione Specialistica Autorizzazione e Concessioni – SUAP, opportunamente coinvolta dalla Segreteria Generale ha fornito una descrizione generale del procedimento nei termini seguenti, al fine di poter meglio inquadrare l'attività di controllo degli atti.

Lo svolgimento di pubblici spettacoli e trattenimenti temporanei è soggetto a licenza comunale ai sensi degli artt. 68 e 69²³ del TULPS (Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza - Regio Decreto n. 773/1931).

Per manifestazioni temporanee si intendono le forme di spettacolo o trattenimento che si svolgono per un periodo di tempo limitato in luoghi che possono anche non essere adibiti ordinariamente a dette attività e in cui vengono posizionati allestimenti, strutture ed impianti temporanei. Queste attività si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico con la finalità principale di trattenimento del pubblico stesso e quindi di spettacolo aperto a chiunque voglia accedervi, tramite pagamento o meno di un biglietto di ingresso.

Rientrano nella figura giuridica delle manifestazioni temporanee i concerti, i dj-set, le *performance* artistiche, gli spettacoli di arte varia, gli spettacoli musicali itineranti, gli spettacoli televisivi con presenza di pubblico, i trattenimenti danzanti, le sfilate di moda aperte al pubblico, le competizioni sportive, le esposizioni, le mostre, ed in genere tutti i trattenimenti temporanei effettuati in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

²³ **R.D. n. 773/1931 (TULPS – Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza) - Art. 68**

Senza licenza del Questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto, al pubblico rappresentazioni teatrali o cinematografiche, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, n, altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione. Per le gare di velocità di autoveicoli e per le gare aeronautiche si applicano le disposizioni delle leggi speciali.

R.D. n. 773/1931 (TULPS – Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza) - Art. 69

Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza è vietato dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all'aperto.

Le istanze per l'ottenimento della licenza temporanea sono inoltrate, a firma dell'organizzatore, tramite il portale telematico geoeventi.comune.milano.it, a cui si accede tramite SPID.

Come previsto dall'art. 7 del Regolamento della Commissione Comunale di Vigilanza, la presentazione delle istanze avviene almeno 15 giorni prima dell'inizio della manifestazione.

L'intero *iter* del procedimento, dalla presentazione dell'istanza sino al rilascio della licenza temporanea, è gestito attraverso una piattaforma informatica denominata “*Geoeventi*”; utilizzata anche come gestionale per tutte le attività di *back-office* (richiesta pareri alla Polizia Locale, Area Verde, ecc. ed archiviazione degli atti). In tutte le fasi del procedimento è assicurata la segregazione dei ruoli, infatti, la pratica non è mai gestita da un unico operatore in quanto la trattazione è espletata da un istruttore, poi è verificata dal funzionario responsabile del procedimento e, infine, controllata dal Direttore d'Area.

Il portale telematico assicura un flusso tracciato e archiviato della documentazione inviata e ricevuta, tuttavia, come è stato precisato dal Settore, non è al momento possibile l'intera digitalizzazione del processo in quanto la documentazione tecnica da produrre ai fini del rilascio del parere della Commissione comunale di Vigilanza, a causa delle dimensioni e complessità, viene presentata ancora in forma cartacea.

Quando lo spettacolo viene realizzato in *luoghi o locali delimitati e con l'utilizzo di strutture che accolgono il pubblico*, il rilascio della licenza è subordinato, come previsto dall'art. 80 del TULPS²⁴ e dalle disposizioni del relativo Regolamento di esecuzione, Regio Decreto n. 635/1940, alla verifica di incolumità generale, detta anche di *agibilità di pubblico spettacolo* che viene effettuata dalla Commissione Comunale di Vigilanza (o Commissione

²⁴ **R.D. n. 773/1931 (TULPS – Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza) - Art. 80**

L'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio. Le spese dell'ispezione e quelle per i servizi di prevenzione contro gli incendi sono a carico di chi domanda la licenza.

1. L'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio.

2. Le spese dell'ispezione e quelle per i servizi di prevenzione contro gli incendi sono a carico di chi domanda la licenza.

Provinciale se di competenza), al fine di verificare il rispetto di tutte le normative di sicurezza, compresa quella di prevenzione incendi.

L'adempimento previsto dall'art. 80 TULPS si ritiene assolto se il locale o il luogo nel quale si intende svolgere lo spettacolo è già dotato di licenza di agibilità definitiva relativa al tipo di attività in questione. Non occorre una nuova verifica da parte della Commissione Comunale di Vigilanza per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la Commissione abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni (art. 4 del DPR 311/2001 modificativo dell'art. 141 Regolamento TULPS).

Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla *segnalazione certificata di inizio attività* (SCIA) e le verifiche e gli accertamenti di competenza della Commissione di Vigilanza sono sostituiti da una relazione tecnica di un professionista, iscritto all'albo degli ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, il quale attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'Interno 19/8/1996.

Quando lo spettacolo viene realizzato in *aree aperte*, senza delimitazione di alcun genere e senza l'utilizzo di specifiche attrezzature di contenimento del pubblico, è fatto obbligo all'organizzatore di produrre all'atto del rilascio della licenza, *l'idoneità statica ed il collaudo delle strutture allestite, la dichiarazione d'esecuzione a regola d'arte dell'impianto elettrico temporaneo realizzato e l'approntamento di appositi mezzi antincendio* così come previsto dal Titolo IX del DM 19/08/1996.

Se la manifestazione si svolge su *area pubblica* è, inoltre, necessario richiedere, almeno 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione, anche la **concessione temporanea di suolo pubblico**.

L'ufficio, prima di procedere al rilascio della licenza temporanea, procede alla verifica della sussistenza dei requisiti morali dell'organizzatore così come previsto dall'art 11 del TULPS²⁵.

²⁵ **R.D. n. 773/1931 (TULPS – Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza) -Art. 11**

1. Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:

Irregolarità rilevate

Nell'ambito dell'analisi dei procedimenti riguardanti le licenze di pubblico spettacolo hanno formato oggetto di controllo **n. 57 atti, di cui n. 3 irregolarità.**

QUALITÀ ATTO – TERMINE DI SOSPENSIONE E MANCATA INDICAZIONE DEI RIMEDI ESPERIBILI IN CASO DI INERZIA DELL'AMMINISTRAZIONE

Nell'ambito della disamina degli atti in questione, è emerso un tema, peraltro già affrontato in fase di mappatura dei procedimenti, riguardante il rispetto del termine di conclusione del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990.

Come evidenziato dallo stesso Settore, è frequente che le istanze vengano presentate con diversi mesi di anticipo rispetto alla data dell'evento. Tuttavia, per gli eventi che richiedono, ai sensi dell'art. 80 TULPS, la verifica delle condizioni generali di sicurezza dei luoghi, occorre considerare che la Commissione di Vigilanza può effettuare il sopralluogo solo quando le strutture e gli impianti previsti per la manifestazione sono installati (spesso a poche ore dall'evento).

Ne consegue che, in tali casi, la licenza viene rilasciata a ridosso dell'evento, non rispettando giocoforza il termine di 30 giorni dettato dall'art. 2 della Legge n. 241/1990 e decorrente dalla data di ricezione dell'istanza.

La soluzione attualmente adottata dalla Direzione competente è la seguente:

a) sospendere il termine di conclusione del procedimento, considerato che *“a causa del largo anticipo con il quale è stata presentata l'istanza tesa ad ottenere la licenza temporanea di pubblico spettacolo rispetto alla data prevista per l'inizio della manifestazione,*

1) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;

2) a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

2. Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.

3. Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione.

l'amministrazione è nell'impossibilità di compiere l'istruttoria dovuta e di concludere il procedimento con l'acquisizione della citata Commissione Provinciale sui Locali di pubblico spettacolo secondo la procedura descritta";

b) disporre che il termine ricomincerà a decorrere dal quindicesimo giorno antecedente la data di svolgimento della manifestazione.

La disamina del provvedimento di sospensione ha, tuttavia, evidenziato come esso non sembri rispettare il dettato dell'art. 2 della Legge n. 241/1990, anche solo per il fatto di prevedere una sospensione maggiore di 30 giorni. Si rammenta, infatti, che ai sensi del predetto articolo 2 i termini possano *“essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'Amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni”*.

Al fine di dirimere la questione e condividere una possibile soluzione si evidenzia che, al momento della redazione del presente documento, sono in corso gli opportuni approfondimenti con la Direzione competente. In particolare, al vaglio vi è l'ipotesi di rilascio della licenza di pubblico spettacolo entro i termini procedurali con efficacia subordinata sospensivamente al rilascio del parere favorevole della Commissione Comunale di Vigilanza; si sta altresì valutando la opportunità/necessità della modifica del pertinente Regolamento comunale.

Gli esiti delle interlocuzioni verranno esplicitati in sede di Relazione Finale sull'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa 2024.

CORRETTA COLLAZIONE E CONSERVAZIONE DEGLI ALLEGATI: SINTETICITÀ ALLEGATI A CORREDO DELLA RICHIESTA

In due dei casi esaminati, si è riscontrata un'eccessiva sinteticità degli allegati a corredo della richiesta. In particolare, tra gli allegati vi sono alcune dichiarazioni relative alle seguenti circostanze:

- *“non verranno installate strutture e conseguentemente non vi è idoneità statica;*
- *si rispetteranno i limiti acustici;*

- *sarà installato solo un amplificatore di cui è fornita scheda tecnica*”.

Si tratta, invero, di dichiarazioni molto sintetiche. In particolare, la dichiarazione relativa alla non presenza di strutture non è allegata su carta intestata e non vengono specificati i dati relativi al soggetto dichiarante.

Si raccomanda, conseguentemente, di prestare attenzione anche a questi aspetti e verificare che venga presentata un’adeguata documentazione a corredo dell’istanza.

QUALITÀ ATTO – LAVORI COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA

Nell’ambito del controllo, sono stati visionati anche i pareri resi dalla Commissione Comunale di Vigilanza (CCV), nonché i verbali delle sedute della medesima.

In coerenza all’art. 8 del Regolamento comunale Commissione di Vigilanza²⁶, il verbale riporta i nomi dei componenti della Commissione e contiene un cenno sintetico delle questioni trattate e del parere finale adottato. Anche in calce al parere sono specificati i nominativi dei Componenti della Commissione.

Tuttavia, dall’esame della documentazione, non si evinceva in che modalità gli stessi avessero firmato, tanto più che si tratta di riunioni avvenute esclusivamente in presenza. Sentito il Settore, è stata trasmessa copia dei verbali a questa Segreteria Generale²⁷ ed è stato chiarito che gli stessi vengono firmati in maniera olografa e conservati in atti.

Pur non costituendo un’irregolarità, si coglie l’occasione per raccomandare di aggiungere una dicitura nelle copie in formato pdf caricate nel gestionale dedicato, che dia atto che trattasi di *“documento firmato in originale conservato agli atti di ufficio”*.

²⁶ Regolamento Comunale Commissione di Vigilanza - Art. 8 - VERBALE DELLA SEDUTA

1. Il verbale di seduta deve indicare i nomi dei componenti della Commissione Comunale di Vigilanza presenti e contenere un cenno sintetico delle questioni da quest’ultima trattate e delle deliberazioni dalla stessa adottate; è redatto dal Segretario e sottoscritto da tutti i commissari presenti. Il parere così espresso è comunicato agli interessati.

2. Ogni componente avente diritto di voto ha facoltà di far verbalizzare integralmente le motivazioni del proprio voto e ogni altra dichiarazione che ritenga rilevante per il caso di specie.

3. Nel rispetto della normativa vigente in materia di accesso agli atti, sarà consentito ai cittadini prendere visione di quanto verbalizzato.

²⁷ Interlocuzione a mezzo mail del 05/07/2024.

AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE

Descrizione del procedimento

La Direzione Specialistica Autorizzazioni e Concessioni – SUAP, opportunamente coinvolta dalla Segreteria Generale, anche per questa tipologia di procedimento, ha fornito una descrizione generale del procedimento nei termini seguenti al fine di poter inquadrare adeguatamente l'attività di controllo degli atti. Si illustrano di seguito i principali passaggi procedurali.

Il procedimento amministrativo consiste nel rilascio del provvedimento di autorizzazione per l'**esposizione di pubblicità temporanea**.

In particolare, l'installazione di mezzi pubblicitari e l'esposizione di pubblicità sul territorio del Comune di Milano sono soggette a un provvedimento di autorizzazione o, nel caso delle insegne di esercizio, a un titolo abilitativo (SCIA), nonché al pagamento del canone unico ai sensi del suddetto Regolamento comunale.

L'attività di controllo ha riguardato nello specifico le pubblicità temporanee.

Sono considerati mezzi di pubblicità temporanea²⁸:

- cartelle e stendardi;
- gonfaloni;
- striscioni;
- strutture provvisorie su suolo pubblico;
- teli su ponteggi;
- pellicolatura di strada e di edifici;
- palloni aerostatici e frenati;
- proiezioni;
- veicoli pubblicitari.

Rientrano tra le pubblicità temporanee anche²⁹:

²⁸ Si rimanda al **Piano Generale degli Impianti - Art. 3.2 DURATA NON SUPERIORE AI TRE MESI**.

²⁹ Si rimanda all'**Allegato A del Regolamento Canone Unico Patrimoniale - art. 11- "Pubblicità varia"**.

- volantini, saldi, vendite promozionali, manifesti per cessata attività e locandine (cosiddetta pubblicità varia da banco);
- veicoli pubblicitari (taxi),
- cartelli/stendardi/vetrofanie affittasi/vendesi.

Per tutti i suddetti casi è necessaria autorizzazione espressa rilasciata a seguito di apposita istanza (dichiarazione di esposizione nel caso di volantini, saldi, vendite promozionali, manifesti per cessata attività e locandine).

L'art. 12 del Regolamento Canone Unico Patrimoniale disciplina le modalità e i criteri di "*presentazione della domanda per occupazione suolo e per la diffusione di messaggi pubblicitari*"³⁰. La domanda va presentata in tempo utile al fine di consentire la corretta

³⁰ Regolamento Canone Unico Patrimoniale, art. 12 - "Presentazione della Domanda per Occupazione suolo e per la diffusione di messaggi pubblicitari"

1. L'occupazione di suolo pubblico e la diffusione di messaggi pubblicitari e per pubbliche affissioni è consentita previo rilascio di un provvedimento espresso di concessione o di autorizzazione. Chiunque intenda effettuare tali attività deve presentare domanda secondo la modulistica e la modalità predisposta dai competenti uffici.

2. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, nei casi non soggetti ad autorizzazione o concessione espressa, l'istanza è presentata con SCIA, nelle modalità di cui all'allegato A.

3. La domanda va presentata in tempo utile al fine di consentire la corretta istruttoria e conclusione del procedimento nei termini individuati di conclusione del procedimento. Per le affissioni la richiesta deve pervenire almeno 20 giorni lavorativi prima della data prevista per l'affissione.

Qualora la richiesta non venga effettuata di persona ma pervenga per corrispondenza, via fax o a mezzo Posta Elettronica Certificata, l'accettazione è soggetta alla riserva di accertamento della disponibilità degli spazi. Per la diffusione dei messaggi pubblicitari la richiesta deve pervenire 30 giorni prima della data prevista per la pubblicità non superiore a tre mesi e 90 giorni prima della data prevista per la pubblicità per tutte le altre tipologie di impianto ad eccezione dei gonfaloni e degli striscioni, per i quali valgono le disposizioni di cui all'art. 3) comma 13 dell'Allegato A) al presente Regolamento-Sez. I.

Per le occupazioni temporanee semplici la richiesta deve pervenire almeno 30 gg. prima della data indicata per l'occupazione;

4. La domanda, su cui deve essere apposta marca da bollo, deve contenere, pena la sua improcedibilità:

a) nel caso di richiedente persona fisica o di impresa individuale, l'indicazione delle generalità, residenza o domicilio legale e del codice fiscale;

b) nel caso di richiedente diverso dalla persona fisica, la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale, nonché le generalità del legale rappresentante o dell'amministratore anche di fatto;

c) l'ubicazione esatta della porzione di suolo o spazio pubblico che si chiede di occupare o interessato dalla diffusione di messaggi pubblicitari e la relativa misura di superficie. La domanda, se prevede occupazione deve essere corredata da una planimetria dell'area interessata e da ogni altra documentazione ritenuta necessaria alla localizzazione e visualizzazione (render, fotografie dell'area circostante, elementi di identificazione)

d) l'oggetto dell'occupazione o della diffusione pubblicitaria, i motivi a fondamento di questa, il tipo di attività che si chiede di svolgere e i mezzi utilizzati e con cui s'intende occupare e/o l'opera che si richiede di eseguire e le modalità d'uso dell'area;

e) la durata e l'eventuale periodicità dell'occupazione o della diffusione di messaggi;

f) la sottoscrizione da parte del richiedente o del legale rappresentante, o del procuratore agli atti;

g) per le esenzioni e/o riduzioni eventualmente richieste o spettanti per legge, il richiedente deve allegare alla richiesta copia dei documenti dai quali risulta il possesso dei requisiti di esenzione per la relativa fattispecie.

istruttoria e conclusione del procedimento nei termini individuati. In particolare, per la diffusione dei messaggi pubblicitari la richiesta deve pervenire 30 giorni prima della data prevista per la pubblicità³¹.

Per quanto attiene ai termini di *conclusione del procedimento*, nel rispetto dell'art. 2, comma 2, della L. n. 241/1990, nonché dell'art. 3, comma 1, Allegato 1 del Regolamento Canone Unico Patrimoniale, il termine per il rilascio della autorizzazione e/o concessione è di 30 giorni per la pubblicità non superiore a 3 mesi, decorrenti dalla data di ricevimento della domanda corredata dalla documentazione prescritta. La richiesta di ulteriore documentazione o chiarimenti sospende però i termini che riprendono dalla produzione della documentazione o dai chiarimenti richiesti. Nel caso di mancata integrazione o inadempimento ai chiarimenti richiesti entro termini previsti, si procederà all'archiviazione della pratica. Analogo esito si avrà nel caso di mancato pagamento dei canoni concessori.

La Direzione ha, inoltre, precisato che la pubblicità su vetrine e attraverso monitor, di cui alle lettere g) e l), afferisce a detto procedimento solo nel caso di durata contenuta entro i

h) per le affissioni: il numero e formato dei manifesti, del titolo del manifesto, contestualmente comprovare di avere effettuato il pagamento dei relativi diritti. In ogni caso l'affissione potrà essere eseguita soltanto dopo l'avvenuto pagamento dei relativi diritti;

5. La comunicazione inviata dall'Ufficio in merito alla mancanza degli elementi di cui al comma precedente, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta. La comunicazione dell'Ufficio che informa della sussistenza di causa di impedimento oggettivo all'accoglimento della richiesta o il decorso del termine previsto nella richiesta per la produzione di elementi ad eliminazione della causa ostativa, senza che nulla sia pervenuto da parte dell'istante in merito alla rimozione o superamento di tale impedimento, vale quale provvedimento finale di diniego.

6. Per quanto attiene alle occupazioni di cui all'art. 8, commi 3, 5 e 6, la relativa domanda o avviso di manomissione, oltre a quanto previsto dai commi 3 e 4 del presente articolo, deve specificamente indicare la lunghezza dello scavo per tratte omogenee, la larghezza dell'occupazione e la durata di ciascuna tratta di avanzamento del cantiere, secondo i criteri individuati dall'art. 8, comma 3.

7. In caso di più domande aventi ad oggetto la medesima area, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda. L'Ufficio, laddove necessario, pondera la valutazione del criterio della cronologia con la sussistenza del maggior interesse pubblico collegato alle domande pervenute per la medesima area.

8. Nel caso di occupazioni di spazio pubblico per la cui autorizzazione è competente la Polizia Municipale, le modalità di presentazione della domanda e l'eventuale specifica documentazione richiesta per il rilascio del provvedimento autorizzativo sono quelle in uso c/o i Comandi di PL.

Gli uffici competenti per territorio rilasciano, contestualmente al pagamento del canone, ricevuta con valore di autorizzazione dell'occupazione.

³¹ Sul punto, il Settore ha precisato come il termine di presentazione dell'istanza sia ordinatorio e il suo mancato rispetto non comporti di per sé il rigetto della domanda, nonostante venga di norma consigliato di tenere conto di istruttoria: *“il ridotto termine di anticipo rispetto alla data di avvio dell'attività non configura in sé fattore ostativo dell'accoglimento della domanda (fatti salvi, in taluni casi e per altri uffici, atti di rigetto per intempestività a fronte di pratiche ad alta complessità istruttoria con margine di anticipo insufficiente)”*.

tre mesi o coincidente con quella del cantiere di riferimento, diversamente refluendo, rispettivamente, nell'alveo delle insegne di esercizio o dell'impiantistica triennale.

Il Settore ha altresì chiarito che, nell'ambito del procedimento, vi sono delle attività endoprocedimentali ricorrenti, ovvero:

- l'acquisizione di pareri/nulla osta da parte della Soprintendenza ex art. 49 del D.Lgs. n. 42/2004 (*Codice dei beni culturali e del paesaggio*)³²;

³² **D.Lgs. N. 42/2004 -Art. 49. “Manifesti e cartelli pubblicitari”**

1. È vietato collocare o affiggere cartelli o altri mezzi di pubblicità sugli edifici e nelle aree tutelate come beni culturali. Il collocamento o l'affissione possono essere autorizzati dal soprintendente qualora non danneggino l'aspetto, il decoro o la pubblica fruizione di detti immobili. L'autorizzazione è trasmessa, a cura degli interessati, agli altri enti competenti all'eventuale emanazione degli ulteriori atti abilitativi.

2. Lungo le strade site nell'ambito o in prossimità dei beni indicati al comma 1, è vietato collocare cartelli o altri mezzi di pubblicità, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa in materia di circolazione stradale e di pubblicità sulle strade e sui veicoli, previo parere favorevole della soprintendenza sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo di pubblicità con l'aspetto, il decoro e la pubblica fruizione dei beni tutelati.

3. In relazione ai beni indicati al comma 1 il soprintendente, valutata la compatibilità con il loro carattere artistico o storico, rilascia o nega il nulla osta o l'assenso per l'utilizzo a fini pubblicitari delle coperture dei ponteggi predisposti per l'esecuzione degli interventi di conservazione, per un periodo non superiore alla durata dei lavori. A tal fine alla richiesta di nulla osta o di assenso deve essere allegato il contratto di appalto dei lavori medesimi.

- l'acquisizione di pareri tecnico-viabilistici a cura dell'Area Pianificazione e Programmazione Mobilità, ex art. 23 del Nuovo Codice della Strada³³ e art. 11, comma 1, lettera l), dell'allegato A del Regolamento Canone Unico Patrimoniale³⁴.

³³ **D.Lgs.n. 285/1992 - art. 23 “Pubblicità sulle strade e sui veicoli”**

1. Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide. Sono, altresì, vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento. Sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica.

2. È vietata l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie luminose sui veicoli. È consentita quella di scritte o insegne pubblicitarie rifrangenti nei limiti e alle condizioni stabiliti dal regolamento, purché sia escluso ogni rischio di abbagliamento o di distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti degli altri veicoli.

3. [abrogato]

4. La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada nel rispetto delle presenti norme. Nell'interno dei centri abitati la competenza è dei comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale.

4-bis. È vietata sulle strade e sui veicoli qualsiasi forma di pubblicità il cui contenuto proponga messaggi sessisti o violenti o stereotipi di genere offensivi o messaggi lesivi del rispetto delle libertà individuali, dei diritti civili e politici, del credo religioso o dell'appartenenza etnica oppure discriminatori con riferimento all'orientamento sessuale, all'identità di genere o alle abilità fisiche e psichiche(2).

4-ter. Con decreto dell'autorità di Governo delegata per le pari opportunità, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con il Ministro della giustizia, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni del comma 4-bis.

4-quater. L'osservanza delle disposizioni del comma 4-bis è condizione per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4; in caso di violazione, l'autorizzazione rilasciata è immediatamente revocata(2).

5. Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada sono visibili da un'altra strada appartenente ad ente diverso, l'autorizzazione è subordinata al preventivo nulla osta di quest'ultimo. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti lungo le sedi ferroviarie, quando siano visibili dalla strada, sono soggetti alle disposizioni del presente articolo e la loro collocazione viene autorizzata dalle Ferrovie dello Stato, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.

6. Il regolamento stabilisce le norme per le dimensioni, le caratteristiche, l'ubicazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade, le fasce di pertinenza e nelle stazioni di servizio e di rifornimento di carburante. Nell'interno dei centri abitati, nel rispetto di quanto previsto dal comma 1, i comuni hanno la facoltà di concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale.

7. È vietata qualsiasi forma di pubblicità lungo e in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali e relativi accessi. Su dette strade è consentita la pubblicità nelle aree di servizio o di parcheggio solo se autorizzata dall'ente proprietario e sempre che non sia visibile dalle stesse. Sono consentiti i segnali indicanti servizi o indicazioni agli utenti purché autorizzati dall'ente proprietario delle strade. Sono altresì consentite le insegne di esercizio, con esclusione dei cartelli e delle insegne pubblicitarie e altri mezzi pubblicitari, purché autorizzate dall'ente proprietario della strada ed entro i limiti e alle condizioni stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Sono inoltre consentiti, purché autorizzati dall'ente proprietario della strada, nei limiti e alle condizioni stabiliti con il decreto di cui al periodo precedente, cartelli di valorizzazione e promozione del territorio indicanti siti d'interesse turistico e culturale e cartelli indicanti servizi di pubblico interesse. Con il decreto di cui al quarto periodo sono altresì individuati i servizi di pubblico interesse ai quali si applicano le disposizioni del periodo precedente.

7-bis. In deroga al divieto di cui al comma 1, terzo periodo, al centro delle rotonde nelle quali vi è un'area verde, la cui manutenzione è affidata a titolo gratuito a società private o ad altri enti, è consentita l'installazione di un

cartello indicante il nome dell'impresa o ente affidatari del servizio di manutenzione del verde, fissato al suolo e di dimensioni non superiori a 40 cm per lato. Per l'installazione del cartello di cui al presente comma si applicano in ogni caso le disposizioni del comma 4(2).

8. È parimenti vietata la pubblicità, relativa ai veicoli sotto qualsiasi forma, che abbia un contenuto, significato o fine in contrasto con le norme di comportamento previste dal presente codice. La pubblicità fonica sulle strade è consentita agli utenti autorizzati e nelle forme stabilite dal regolamento. Nei centri abitati, per ragioni di pubblico interesse, i comuni possono limitarla a determinate ore od a particolari periodi dell'anno.

9. Per l'adattamento alle presenti norme delle forme di pubblicità attuate all'atto dell'entrata in vigore del presente codice, provvede il regolamento di esecuzione.

10. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può impartire agli enti proprietari delle strade direttive per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo e di quelle attuative del regolamento, nonché disporre, a mezzo di propri organi, il controllo dell'osservanza delle disposizioni stesse.

11. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e quelle del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 430 a € 1.731.

12. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nelle autorizzazioni previste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.417 a € 14.168 in via solidale con il soggetto pubblicizzato.

13. Gli enti proprietari, per le strade di rispettiva competenza, assicurano il rispetto delle disposizioni del presente articolo. Per il raggiungimento di tale fine l'ufficio o comando da cui dipende l'agente accertatore, che ha redatto il verbale di contestazione delle violazioni di cui ai commi 11 e 12, trasmette copia dello stesso al competente ente proprietario della strada.

13-bis. In caso di collocazione di cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari privi di autorizzazione o comunque in contrasto con quanto disposto dal comma 1, l'ente proprietario della strada diffida l'autore della violazione e il proprietario o il possessore del suolo privato, nei modi di legge, a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla data di comunicazione dell'atto. Decorso il suddetto termine, l'ente proprietario provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario e alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo; a tal fine tutti gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 sono autorizzati ad accedere sul fondo privato ove è collocato il mezzo pubblicitario. Chiunque viola le prescrizioni indicate al presente comma e al comma 7 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 4.833 a € 19.332; nel caso in cui non sia possibile individuare l'autore della violazione, alla stessa sanzione amministrativa è soggetto chi utilizza gli spazi pubblicitari privi di autorizzazione.

13-ter. In caso di inottemperanza al divieto, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari sono rimossi ai sensi del comma 13-bis. Le regioni possono individuare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione le strade di interesse panoramico ed ambientale nelle quali i cartelli, le insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari provocano deturpamento del paesaggio. Entro sei mesi dal provvedimento di individuazione delle strade di interesse panoramico ed ambientale i comuni provvedono alle rimozioni ai sensi del comma 13-bis.

13-quater. Nel caso in cui l'installazione dei cartelli, delle insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari sia realizzata su suolo demaniale ovvero rientrante nel patrimonio degli enti proprietari delle strade, o nel caso in cui la loro ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione, in quanto in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento, l'ente proprietario esegue senza indugio la rimozione del mezzo pubblicitario. Successivamente alla stessa, l'ente proprietario trasmette la nota delle spese sostenute al prefetto, che emette ordinanza - ingiunzione di pagamento. Tale ordinanza costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge.

13-quater.1. In ogni caso, l'ente proprietario può liberamente disporre dei mezzi pubblicitari rimossi in conformità al presente articolo, una volta che sia decorso il termine di sessanta giorni senza che l'autore della violazione, il proprietario o il possessore del terreno ne abbiano richiesto la restituzione. Il predetto termine decorre dalla data della diffida, nel caso di rimozione effettuata ai sensi del comma 13-bis, e dalla data di effettuazione della rimozione, nell'ipotesi prevista dal comma 13-quater.1.

13-quinquies. [abrogato].

³⁴ **Allegato A del Regolamento Canone Unico Patrimoniale - art. 11- lett. l) IMPIANTI DI TRASMISSIONE E/O RIPRODUZIONE DI IMMAGINI**

Monitor, schermi, video-wall ed altri impianti innovativi e tecnologicamente avanzati, ancor più se digitali, la cui trasmissione e/o riproduzione di immagini a messaggio variabile è governata "da remoto" mediante strumentazioni informatiche, possono essere autorizzati, in deroga ai limiti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera "e" a condizione che:

Irregolarità rilevate

Nell'ambito dell'analisi del procedimento in argomento, hanno formato oggetto di controllo **n. 54 atti**. Tra questi, sono state riscontrate **n. 8 irregolarità**.

QUALITÀ DELL'ATTO: MANCATA INDICAZIONE RIMEDI ESPERIBILI IN CASO DI INERZIA

In n. 7 pratiche esaminate, il documento caricato come "istanza" non corrisponde al modulo per la presentazione della domanda di autorizzazione relativa all'esposizione degli impianti pubblicitari, piuttosto a una ricevuta di protocollo di ricezione della domanda.

Il Settore ha chiarito che le suddette pratiche configurano un rinnovo, in occasione del quale non viene introdotta un'istanza *ex novo* sulla piattaforma dedicata, ma una richiesta in modalità cartacea. Di tale richiesta, debitamente protocollata, viene caricata una sintesi in piattaforma.

La ricevuta di protocollazione così generata dal sistema funge contestualmente da comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8, Legge n. 241/1990. Al riguardo, sotto il profilo della **qualità dell'atto**, è stato rilevato che non vengono indicati i "rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione", ai sensi di quanto disposto dall'art. 8, comma 2, lett. *c-bis*), L. n. 241/1990.

Sentito sul punto, il Settore ha preso atto del rilievo assicurando che, per la conseguente implementazione della piattaforma informatica, avrebbe tempestivamente inoltrato opportuna segnalazione al gestore dell'applicativo³⁵.

-
- siano posizionati nel rispetto dei limiti, di cui alla lettera "d" dell'art. 6 comma 1 riguardanti fregi, decorazioni e partiture architettoniche;
 - non occludano le eventuali aperture presenti;
 - trasmettano, a titolo gratuito, comunicazioni istituzionali in misura non inferiore al 10% del periodo espositivo di riferimento secondo termini e condizioni da concordare con l'Amministrazione Comunale e garantendo modalità di verifica e controllo delle trasmissioni e/o riproduzioni immagini variabili effettuate;
 - venga acquisito parere della Polizia Locale qualora interferiscano, ai sensi del Codice della Strada, con la sicurezza e la circolazione stradale;
 - se di superficie complessiva superiore a mq/lato 4 vengano spenti entro le h. 22,00 e riaccesi non prima delle h. 8,00 del giorno successivo, se in regime di orario solare, ed entro le h. 23,00 e riaccesi non prima delle h. 7,00 del giorno successivo, se in regime di orario legale e, comunque, previa acquisizione di idoneo progetto illuminotecnico redatto da professionista iscritto in apposito albo e in conformità con le norme vigenti a tutela dell'inquinamento luminoso, e che venga acquisito parere di idoneità statica dell'impianto e corretto montaggio delle strutture da parte di un tecnico abilitato.

È fatto in ogni caso divieto di collegamenti a canali televisivi nazionali o internazionali, pubblici o privati per la trasmissione in diretta o differita dei programmi degli stessi.

³⁵ Interlocuzione con Settore competente avvenuta a mezzo mail del 28/06/2024.

QUALITÀ ATTO: UTILIZZO MODULO NON AGGIORNATO E ISTANZA SUCCESSIVA ALL'INIZIO DEL PERIODO DI ESPOSIZIONE RICHIESTO

In uno dei casi esaminati, l'esposizione pubblicitaria è stata richiesta per il periodo dal 01/03 al 02/04/2024. Il modulo utilizzato per avanzare "*Domanda di autorizzazione per l'esposizione di impianti pubblicitari*" non risulta essere aggiornato, né compilato in tutte le sue parti. Sembra trattarsi di un vecchio modello, non corrispondente al modulo (più completo) rivenuto nelle altre istanze analoghe esaminate. Anche i visti cambiano tra i due diversi moduli.

Si rileva, altresì, che la domanda non è datata, mentre il numero di protocollo, che si evince dalla richiesta di pagamento, si riferisce a una data successiva a quella di inizio del periodo di esposizione richiesto. Si deduce che l'istanza è stata formulata ad esposizione già avviata e, sul punto, sono stati richiesti chiarimenti.

A seguito di interlocuzione³⁶, il Settore ha precisato che: "*Il richiedente è la ditta (...), agenzia storicamente incaricata dall'ente in merito alle esposizioni pubblicitarie per le mostre di [...] e di altri musei cittadini. La modulistica è stata accettata, trattandosi di declinazione espositiva standardizzata e seriale (...). Il procedimento si è svolto sulla piattaforma dedicata, essendo stata presentata e protocollata l'istanza il 20/3/2024. L'esposizione iniziava l'1/3 e terminava il 2/4/2024. Il pagamento del canone è stato richiesto il 23/4/24. Il versamento effettuato l'1/5/2024. L'esposizione terminava in data 2/4/2024, pertanto non è stata rilasciata autorizzazione*".

A seguito di ulteriore interlocuzione³⁷, il Settore ha chiarito che: "*l'esposizione è avvenuta senza autorizzazione per evidenti ragioni di incongruità temporale: istanza presentata 20/3/2024 - inizio esposizione 1/3- fine esposizione 2/4/2024 (...)*".

Pur in mancanza di autorizzazione esplicita, si può ritenere che il versamento del canone dovuto abbia comunque sanato l'irregolarità, dandosi così luogo ad un'autorizzazione implicita, tuttavia si invita la Direzione interessata, anche in caso di esposizioni standardizzate e seriali, a vigilare:

³⁶ Interlocuzione con Settore competente avvenuta a mezzo mail del 29/05/2024.

³⁷ Interlocuzione con Settore competente avvenuta a mezzo mail del 24/06/2024.

- sul rispetto dei termini, anche al fine di garantire una tempestiva istruttoria;
- affinché venga sempre utilizzata la modulistica aggiornata, ponendo in essere tutti gli opportuni accorgimenti di condivisione dei modelli atualizzati con gli operatori interessati.

ATTI RELATIVI ALL'ACCREDITAMENTO E ALLA COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER RESIDENZIALITÀ ANZIANI E DISABILI – *follow up*

Descrizione del procedimento

Secondo quanto previsto dal Piano Controlli 2024, il controllo successivo in modalità *follow up* ha riguardato gli **atti relativi all'accreditamento e alla compartecipazione alle spese per residenzialità anziani e disabili**.

Per la descrizione dettagliata del procedimento si rimanda alla lettura della Relazione finale 2022³⁸, quando tali atti avevano costituito oggetto di nuovo ambito.

Nell'ambito del controllo, sono state analizzate le comunicazioni di inserimento delle persone anziane e di quelle con disabilità presso le strutture residenziali convenzionate o affidate in concessione dal Comune di Milano, nel periodo compreso tra gennaio e aprile 2024. Sono stati verificati, altresì, gli atti di revisione della quota di compartecipazione che si sono resi necessari a seguito di intervenuta modifica delle posizioni reddituali riguardanti persone disabili già istituzionalizzate.

Gli inserimenti mensili in struttura residenziale vengono autorizzati con apposite determinazioni dirigenziali, dopo adeguato iter istruttorio volto ad accertare, caso per caso, i requisiti di accesso nonché le eventuali quote di compartecipazione dovute (quantificate sulla base del documento ISEE Sociosanitario Residenze). Tali requisiti e criteri sono stabiliti dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 1017/2022 (*Approvazione delle linee di indirizzo relative alle modalità di accesso e compartecipazione ai costi dei servizi residenziali rivolte a persone anziane*) e dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 1018/2022, come modificata dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 972/2023 (*Approvazione delle linee di indirizzo relative alle modalità di accesso e compartecipazione ai costi dei servizi residenziali rivolti a persone con disabilità*).

³⁸ [Relazione finale 2022 – Prot. 04/07/2023.0360862.U - pagg. 22 e ss.](#)

Le determinazioni dirigenziali, adottate periodicamente, prevedono l'elenco dei beneficiari, allegato quale parte integrante al provvedimento, e assumono conseguentemente l'onere della relativa retta riconosciuta dal Comune di Milano, dalla data di effettivo ricovero.

Nell'ambito della disanima, hanno formato oggetto di controllo **n. 54 atti**, rispetto ai quali non sono emersi profili di irregolarità.

Trattandosi di *follow up* di una tematica analizzata nel 2022, si rileva positivamente come la Direzione abbia sanato l'unica macro-irregolarità precedentemente rilevata, ovvero la parziale indicazione dei mezzi di gravame, in quanto si faceva riferimento al solo ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale, mancando, invece, l'indicazione del ricorso straordinario al Capo dello Stato da esperire entro 120 giorni dalla notifica.

In adesione alle pregresse indicazioni della Segreteria Generale, i provvedimenti di inserimento, oggetto dell'attuale controllo, riportano ora testualmente: *"Avverso il presente provvedimento l'interessato può proporre ricorso scritto, motivato ed eventualmente documentato, al Direttore dell'Area Residenzialità nel termine di 30 gg., ovvero, è esperibile ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia nel termine di 60 gg. o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg. Tutti i termini decorrono dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso"*.

Infine, come mere raccomandazioni, si invita la Direzione interessata:

- a rivedere la prescrizione finale, presente nelle comunicazioni di ingresso delle persone anziane nelle strutture convenzionate, che riporta testualmente: *"Copia della presente lettera, inviata via mail all'indirizzo PSS.AnzianiGestione@comune.milano.it , dovrà essere sottoscritta per ricevuta ed accettazione dall'interessato o da un suo delegato, allegando copia fotostatica non autenticata di un documento di identità di chi sottoscrive"*. Il paragrafo potrebbe essere riformulato in termini più chiari soprattutto con riguardo alla scansione temporale degli adempimenti, tanto più che la comunicazione è rivolta a persone di età pari o superiore a 65 anni o, in alcune eccezioni, a persone di minore età, ma con particolari patologie geriatriche³⁹;

³⁹ v. **Deliberazione di Giunta Comunale n. 1017 del 15/07/2022** avente ad oggetto *"Approvazione delle linee di indirizzo relative alle modalità di accesso e partecipazione ai costi dei servizi residenziali rivolte a persone anziane"*.

- a specificare che la spesa è consentita “*nel limite degli stanziamenti di bilancio già approvati*”, avendo verificato che le determinazioni dirigenziali di autorizzazione dell’inserimento dei beneficiari sono precedute dagli atti di impegno di spesa massivi adottati periodicamente *ex ante*.

CONCLUSIONI

Nel corso dell'attività di controllo di regolarità amministrativa è emerso, per la maggior parte degli atti oggetto di disanima, un quadro generale di rispetto dei principi che presidono alla corretta gestione dei procedimenti amministrativi e alla redazione dei relativi atti, fatti salvi i rilievi illustrati nella presente Relazione, i quali hanno riguardato prevalentemente la qualità dell'atto e il rispetto della trasparenza.

In relazione alla tipologia di irregolarità emerse in fase di controllo è stato contestualmente elaborato un report qualitativo che verrà trasmesso alla Direzione Organizzazione e Risorse Umane, quale indicatore per il fabbisogno formativo delle Direzioni comunali ai sensi dell'art. 5, comma 2, quarto punto del Regolamento sul sistema dei Controlli Interni.

Il Segretario Generale
Dott. Fabrizio Dall'Acqua



DALL'ACQUA FABRIZIO
31.07.2024 13:46:32
GMT+01:00

Il Vice Segretario Generale Vicario
Dott. Andrea Zuccotti



ANDREA ZUCCOTTI
Comune di Milano
Vice Segretario Generale Vicario
31.07.2024 12:14:41 GMT+01:00

Il Vice Segretario Generale
Dott.ssa Maria Elisa Borrelli



MARIA ELISA
BORRELLI
Comune di Milano
Vice Segretario
Generale
31.07.2024 11:49:22
GMT+01:00

Il Vice Segretario Generale
Dott.ssa Elisabetta Bove



BOVE ELISABETTA
31.07.2024 11:59:48
GMT+01:00

Responsabile Unità Controlli Successivi e Supporto Giuridico
Dott.ssa Cristina Cervo



CRISTINA CERVO
Comune di Milano
Istruttore Direttivo
31.07.2024 10:36:44
GMT+01:00

Istruttore Servizi Amministrativi-contabili Unità Controlli Successivi e Supporto Giuridico
Dott.ssa Carla Romano

Appendice 1

Lo strumento della scheda di sintesi o scheda di analisi

Il controllo successivo di regolarità amministrativa viene concretamente attuato attraverso l'utilizzo della scheda di sintesi o scheda di analisi, approvata nel suo schema dalla citata Cabina di Regia (istituita ai sensi dell'art. 21 del Regolamento dei controlli interni del Comune di Milano).

L'analisi degli atti, infatti, avviene attraverso la compilazione della scheda di analisi, che prevede specifici indicatori di valutazione articolati come di seguito indicati:

1. Legittimità normativa e regolamentare: conformità dell'atto alla normativa applicabile europea, nazionale o regionale, nonché ai regolamenti comunali vigenti, sulla base dei seguenti elementi:
 - a. rispetto delle norme sulla competenza dell'organo;
 - b. pertinenza/completezza dei riferimenti normativi;
 - c. completezza della descrizione dell'istruttoria;
 - d. corretta esplicitazione della motivazione;
 - e. rispetto dei tempi previsti dalla norma;
 - f. coerenza con il modello operativo contenuto nel PIAO.

2. Rispetto trasparenza: pubblicazione dell'atto nei termini previsti dalla Legge o dai Regolamenti, sulla base dei seguenti elementi: a. avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio e rispetto dei tempi di pubblicazione; b. avvenuta pubblicazione in Amministrazione Trasparente.

3. Rispetto privacy: trattamento dei dati in conformità alle norme sulla riservatezza degli stessi, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

4. Qualità dell'atto amministrativo: qualità della motivazione e coerenza generale dell'atto, sulla base dei seguenti elementi:
 - a. pertinenza/completezza dei riferimenti normativi;
 - b. completezza della descrizione dell'istruttoria;
 - c. coerenza tra preambolo e dispositivo dell'atto;
 - d. completezza del dispositivo.

5. Corretta collazione e conservazione dell'atto e dei relativi allegati: sulla base dei seguenti elementi:
 - a. corretta allegazione della documentazione;
 - b. rispetto di quanto previsto all'interno del manuale sul sistema di protocollo "Auriga".

La valutazione in merito al rispetto degli indicatori n. 1, 2 e 3 prevede una struttura di tipo "si/no", mentre la valutazione in merito al rispetto degli indicatori n. 4 e 5 prevede invece una graduazione a tre livelli ("buono" - "sufficiente" - "insufficiente").

La valutazione della coerenza degli atti amministrativi agli indicatori predeterminati nella scheda di analisi viene eseguita dall'Unità Organizzativa preposta al controllo, coordinata da un Vice Segretario Generale in raccordo col Segretario Generale. Ogni atto può presentare più

profili di irregolarità/qualità a seconda del numero di indicatori che si ritiene non rispettato. A seconda del numero di irregolarità e della gravità delle stesse, la scheda viene compilata con la formulazione di un risultato di sintesi (“positivo/negativo”) attraverso una codifica a colori di tipo semaforico (verde = regolare, giallo = con irregolarità lievi, rosso = irregolare).

Tutte le schede relative agli atti e ai procedimenti controllati sono conservate in una piattaforma informatica, operativa dal 1° luglio 2020.

La sommatoria delle irregolarità rilevate ed eventualmente sanate nel corso dei controlli annuali confluisce nella relazione-questionario della Corte dei Conti, da redigersi ai sensi dell’art. 148 del D.Lgs. n. 267/2000.